

mon

DETERMINAZIONE N. 47

- 2 LUG. 2010

Oggetto: Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale "le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata ed integrata dalla legge n. 15/2005, dal D.L. n. 35/2005, dalla legge n. 40/2007, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che, in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dispone che "...la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato."

A

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 7 rubricato "Certezza dei tempi di conclusione del procedimento", che modifica il disposto dell'articolo 2 della legge n. 241/1990;

Preso atto che il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione, con Decreto del 12 gennaio 2010 ha definito le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 69/2009;

Visto il vigente Regolamento INPS di attuazione della legge n. 241/90, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 36 del 30 Maggio 1991;

Considerato che negli anni l'Istituto ha sviluppato una evoluzione organizzativa, informativa e procedurale, finalizzata al costante miglioramento dei livelli di servizio sia in termini qualitativi che di riduzione dei tempi di lavorazione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale nella quale si evidenzia la necessità non solo di raccogliere in un testo organico la disciplina del computo dei termini, ma di ridefinirli in relazione a tutte le tipologie di procedimenti dell'Istituto, risultando esclusi i soli procedimenti in autotutela e quelli promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo;

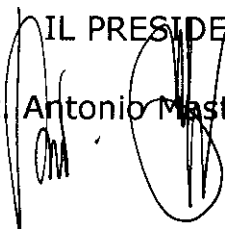
Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare l'allegato Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009 e la relativa tabella dei "Termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, parti integranti della presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Mastrapasqua



REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
così come modificato dall'art .7 della legge 18 giugno 2009, n. 69*

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d'ufficio.
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento:
 - a) i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo;
 - b) i procedimenti relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, i quali sono disciplinati dalla normativa di settore e dagli atti regolamentari interni emanati dall'Istituto, fatta eccezione per quelli elencati nella Tabella A) al presente Regolamento.
3. Per i procedimenti di autotutela si applicano i termini previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna dell'Istituto.

Articolo 2

(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, i funzionari dell'Istituto hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, fatta eccezione per i procedimenti di cui al precedente art. 1, comma 2, sono stabiliti nella Tabella A) allegata al presente Regolamento.
3. Per i procedimenti di nuova introduzione, i termini saranno di volta in volta stabiliti attraverso un'integrazione alla suddetta Tabella A) .

Articolo 3

(Decorrenza dei termini)

1. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall'inizio del procedimento d'ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell'istanza.
2. L'istanza deve essere presentata con le forme, nei modi e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari. Le domande prive di sottoscrizione autografa o elettronica, o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante e dell'oggetto della richiesta, ovvero non corredate della documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti inerenti lo specifico procedimento, si considerano come non presentate e non danno luogo al decorso dei termini per la conclusione del relativo procedimento.

3. Se la domanda è incompleta ma, comunque, sanabile o soggetta a consolidazione, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. Ai fini del decorso del termine in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, l'istanza si intende ricevuta dall'Istituto:
 - a) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all'Istituto risultante dall'avviso di ricevimento, e, se la data non risulta o sia comunque incerta, alla data risultante dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale;
 - b) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento, alla data risultante dal protocollo d'ingresso in Istituto;
 - c) per le istanze trasmesse con posta elettronica certificata (PEC), alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna.
 - d) per le istanze trasmesse a mano presso una struttura dell'Istituto, alla data di consegna risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall'Istituto.
5. Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca, per qualsiasi motivo, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e integralmente dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Articolo 4

(Comunicazione di avvio del procedimento e dei termini)

1. Fatti salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni previste al successivo comma 4, oltre a quelle contemplate dalle disposizioni legislative e regolamentari anche interne. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'articolo 8,

comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al competente responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie nel termine di dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che avviati d'ufficio, devono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
 - c) la data di presentazione della relativa istanza;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
 - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

Articolo 5

(Computo dei termini)

1. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo si computa secondo il calendario comune.
2. La durata del procedimento si calcola senza tener conto del giorno in cui lo stesso ha avuto inizio, nel caso di procedimenti d'ufficio, ovvero di quello in cui l'Istituto ha ricevuto l'istanza, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. Ai fini del calcolo della durata del procedimento, si computa invece il giorno in cui viene adottato il provvedimento finale.
3. Il termine si compie con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale previsto dalla Tabella A) al presente Regolamento.
4. Se il termine cade in giorno non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno successivo lavorativo.
5. In tutti i procedimenti in cui è d'obbligo comunicare tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata, il computo del termine si interrompe a decorrere dalla data di inoltro di detta comunicazione, e riprende a decorrere nuovamente e integralmente dalla presentazione delle osservazioni dell'istante o con il decorso del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, in difetto di osservazioni.

L'interruzione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale insorti a seguito di istanza di parte.

6. Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l'organo competente dell'Istituto abbia adottato il provvedimento finale, anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.
7. Per gli atti soggetti a controllo amministrativo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

Articolo 6

(Sospensione del termine)

1. I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dello stesso Istituto o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale, e non sospendono pertanto il decorso dei termini previsti.
3. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e di valutazioni indispensabili ai fini dell'adozione del provvedimento rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti, qualora tali pareri e valutazioni siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dell'Istituto.

Articolo 7

(Valutazioni tecniche)

1. Laddove per espressa disposizione di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Istituto nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento dovrà chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

Articolo 8

(Scadenza del termine)

1. L'eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall'obbligo di conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all'organo competente ad adottarlo.
2. La mancata emanazione del provvedimento, nei termini previsti dalla Tabella A) al presente Regolamento, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Articolo 9

(Risarcimento danni)

1. L'Istituto è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Articolo 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Al presente Regolamento e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto e nelle altre forme stabilite dalla Direzione Generale.

Prodotto	Responsabile procedimento/provvedimento	Termini per il provvedimento
VECCHIAIA (con esclusione dei Fondi Speciali)	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
ANZIANITA (con esclusione dei Fondi Speciali)	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INVALIDITA e INABILITA (con esclusione dei Fondi Speciali)	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INDIRETTE (con esclusione dei Fondi Speciali)	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
REVERSIBILITA (con esclusione dei Fondi Speciali)	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
LIQUIDAZIONE PENSIONI FONDI SPECIALI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
LIQUIDAZIONE ASS. STR. BANCARI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
LIQUIDAZIONE PENSIONI CONVENZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICOSTITUZIONE PENSIONI CONVENZIONI INTERNAZIONALI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICOSTITUZIONE PENSIONI FONDO FERROVIE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICOSTITUZIONE PENSIONI CONTRIBUTIVE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICOSTITUZIONI DA SUPPLEMENTO	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICOSTITUZIONI DOCUMENTALI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INVALIDITA CIVILE - RICONOSCIMENTO	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INVALIDITA CIVILE - PAGAMENTO	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INVALIDITA CIVILE NELLE REGIONI NON CONVENZIONATE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
Var. e detr.d'imposta/rettifica cert. fiscale	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
GESTIONE MODELLI 730	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RISCATTI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RATEI A TITOLO DI REVERSIBILITA'	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
ALTRI RATEI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
NOTIFICA PRESTAZIONI INDEBITE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
CAMBIO UFFICIO PAGATORE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RILASCIO ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	A vista
ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICONGIUNZIONE ART. 1 Legge 29	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICONGIUNZIONE ART. 2 Legge 29	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RICONGIUNZIONE DA CASSE PROFESSIONALI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RIMBORSO CONTRIBUTI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RIMBORSI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
D.S. ORDINARIA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
D.S. REQUISITI RIDOTTI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
D.S. Agricola / Req. Ridotti/ Tratt. Spec. Agric.	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
TRATT. SPEC. L.223/91	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INDENNITA DI MOBILITA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
ASSEGNI FAMILIARI LAVORATORI AGRICOLI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
CIG ORDINARIA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
CIG STRAORDINARIA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
SUSSIDI LAVORI SOC. UTILI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
TRATTAM. FINE RAPPORTO	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INDENNITA DI MALATTIA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
INDENNITA DI MATERNITA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
AZIONI SURROGATORIE	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
CERTIFICAZIONE REGOLARITA CONTRIBUTIVA	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
AUTORIZZAZIONI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE L.223/91	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
DILAZIONI AMMINISTRATIVE	Direttore Sede/Direttore Regionale/ Direttore Centrale Entrate	60 giorni
DILAZIONI SU CARTELLE ESATTORIALI	Direttore Sede/Direttore Regionale/ Direttore Centrale Entrate	60 giorni
GEST.SOSPENSIONI E SGRAVI	Responsabile Unità Organizzativa	60 giorni
RIMBORSO CONTRIBUTI AUTONOMI	Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio	Direttore AG sul territorio
RIDUZIONE SANZIONI CIVILI	Direttore Sede	90 giorni